

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997

Approvato dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2003¹

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 18 giugno 2004

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2004

(Stato 24 settembre 2024)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo,

nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983² a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati;

consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini;

considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2³ Persone evase dallo Stato di condanna

1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna.

RU **2004** 4307; FF **2002** 3864

¹ Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 dic. 2003 (RU **2004** 4161).

² RS **0.343**

³ Vedi tuttavia l'art. 1 del Prot. del 22 nov. 2017 (RS **0.343.11**).

2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.
3. Per il trasferimento dell'esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

Art. 3⁴ Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato d'esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione:
 - a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e
 - b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

⁴ Vedi tuttavia l'art. 2 del Prot. del 22 nov. 2017 (RS **0.343.11**).

- b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.
6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procederà all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 5 Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7 Applicazione temporale

Il presente Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 8 Denuncia

1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.
4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia autentica

a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 24 settembre 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	7 dicembre	2000	1° aprile	2001
Belgio*	26 maggio	2005	1° settembre	2005
Bulgaria	30 marzo	2004	1° luglio	2004
Ceca, Repubblica	2 ottobre	2002	1° febbraio	2003
Cipro	1° giugno	2001	1° ottobre	2001
Croazia	10 ottobre	2008	1° febbraio	2009
Danimarca*	10 settembre	2001	1° gennaio	2002
Estonia	27 ottobre	1999	1° giugno	2000
Finlandia	3 aprile	2001	1° agosto	2001
Francia	10 gennaio	2006	1° maggio	2006
Georgia	13 aprile	2000	1° agosto	2000
Germania	17 aprile	2007	1° agosto	2007
Grecia	13 settembre	2005	1° gennaio	2006
Irlanda*	13 dicembre	2006	1° aprile	2007
Islanda	25 maggio	2000	1° settembre	2000
Italia*	15 giugno	2021	1° ottobre	2021
Lettonia	2 giugno	2005	1° ottobre	2005
Liechtenstein	13 maggio	2003	1° settembre	2003
Lituania	31 gennaio	2001	1° maggio	2001
Lussemburgo	15 luglio	2003	1° novembre	2003
Macedonia del Nord	28 luglio	1999	1° giugno	2000
Malta	26 novembre	2003	1° marzo	2004
Moldova*	12 maggio	2004	1° settembre	2004
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	25 settembre	2000	1° gennaio	2001
Paesi Bassi*	18 giugno	2002	1° ottobre	2002
Polonia	1° febbraio	2000	1° giugno	2000
Portogallo	11 luglio	2023	1° novembre	2023
Regno Unito*	17 luglio	2009	1° novembre	2009
Romania*	7 dicembre	2001	1° aprile	2002
Russia*	28 agosto	2007	1° dicembre	2007
San Marino	25 giugno	2004	1° ottobre	2004
Santa Sede	15 gennaio	2019 A	1° maggio	2019
Serbia	30 settembre	2002 A	1° gennaio	2003
Slovenia	26 settembre	2013	1° gennaio	2014
Spagna*	19 luglio	2017	1° novembre	2017
Svezia	24 novembre	2000	1° marzo	2001

⁵ RU 2004 4307; 2007 1375; 2010 3457; 2016 2853; 2020 1567; 2024 524.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Svizzera	18 giugno	2004	1° ottobre	2004
Turchia*	2 maggio	2016	1° settembre	2016
Ucraina*	1° luglio	2003	1° novembre	2003
Ungheria	4 maggio	2001	1° settembre	2001

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

